



**FONDAZIONE**

Cassa di Risparmio di Imola

# ***STATUTO***

**Articolo 1**  
**DENOMINAZIONE, NATURA E SEDE**

- 1) La Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, di seguito chiamata anche Fondazione, è una persona giuridica privata a base associativa, senza fini di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dalle leggi vigenti in materia e dal presente statuto.
- 2) La Fondazione è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Imola fondata nel 1855 da una società anonima di privati azionisti, oggi rappresentata dall'Assemblea dei Soci, la cui istituzione fu approvata con rescritto pontificio del 31 gennaio 1855 dalla quale è stata scorporata l'attività creditizia con atto N. 64692 del Notaio Innocenzo Tassinari in attuazione del progetto di ristrutturazione approvato dal Decreto del Ministro del Tesoro N. 436301 del 23 dicembre 1991.
- 3) La Fondazione ha sede in Imola.
- 4) La Fondazione ha durata illimitata.

**Articolo 2**  
**SCOPI DELLA FONDAZIONE**

1) La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio, nel rispetto delle tradizioni originarie, operando con particolare attenzione al campo della cultura.

Opererà comunque nei seguenti settori prevalenti:

- Ricerca scientifica;
- Istruzione;
- Arte;
- Conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali;
- Sanità;
- Assistenza alle categorie sociali deboli;

La Fondazione potrà inoltre operare nel settore non prevalente dello sport giovanile e amatoriale.

2) La Fondazione svolge la propria attività prevalentemente nel territorio di tradizionale radicamento, e precisamente nelle Province di Bologna, Ravenna e Forlì con particolare riguardo al Comune di Imola.

3) La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di operatività, può concentrare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, in alcuni settori tra quelli previsti dal presente Statuto, nell'ambito della definizione periodica dei programmi di attività.

**Articolo 3**  
**MODALITÀ E STRUMENTI DI PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI STATUTARI**

1) La Fondazione utilizza nella propria azione, anche su base pluriennale, il metodo della programmazione degli interventi e della operatività per progetti.

2) L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari è disciplinata mediante regolamento che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

3) La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, dirette o indirette, ad Enti con fini di lucro od in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali, cui alla Legge 8/11/1991 N. 381 e successive modificazioni.

4) La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6 del d.lgs. N. 153/99, solamente in Enti o Società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali. La Fondazione può detenere partecipazioni non di controllo anche in imprese diverse da quelle di cui all'art. 1, lett. h del D.Lgs. 153/99.

5) La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali come definite dall'Art. 1, comma 1, lettera h del D.Lgs. n. 153/99, può acquisire, gestire e curare raccolte d'arte, collezioni in genere, beni culturali, storici ed archivistici, immobili storici, artistici, nonché istituire e gestire enti o società aventi il medesimo scopo anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati; nel caso di esercizio diretto di imprese strumentali, la Fondazione tiene specifiche contabilità separate ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.Lgs. 153/99.

#### **Articolo 4** **PATRIMONIO**

1) Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

2) Il patrimonio è inizialmente costituito dal patrimonio della Fondazione stessa esistente al momento della trasformazione in fondazione di diritto privato.

3) Il patrimonio si incrementa o si decrementa per effetto di:

- accantonamenti destinati alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 153/99;
- accantonamenti destinati a riserve facoltative approvate dal Consiglio Generale sentita l'Autorità di Vigilanza che dovrà indicare le specifiche finalità ed i criteri di determinazione.
- liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate dal donante o testatore all'accrescimento del patrimonio;
- quote di associazione dei nuovi Soci fissate nell'importo individuale di 100 Euro.
- plusvalenze o minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alle partecipazioni nella Società Bancaria Conferitaria nei limiti previsti dall'art. 9, comma 4, del D.Lgs. 153/99.

4) Esso viene amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività.

5) La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne che assicurino la separazione dalle altre attività della Fondazione. Può inoltre essere affidata, in tutto o in parte, ad intermediari abilitati ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ai sensi della normativa vigente, la cui scelta sarà effettuata secondo le regole che saranno definite dal Consiglio Generale al fine di evitare il verificarsi di possibili conflitti di interesse. In quest'ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle detraibili di funzionamento.

**Articolo 5**  
**DESTINAZIONE DEL REDDITO**

- 1) La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del d.lgs. N. 153 del 17/5/1999, destina il reddito secondo il seguente ordine:
- a) spese di funzionamento, nel rispetto del principio di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed alla attività svolta dalla Fondazione;
  - b) oneri fiscali;
  - c) riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
  - d) almeno il 50% del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza, ai settori rilevanti di intervento di cui all' art. 2, comma 1, lett. b) della Legge 461/98 ;
  - e) altre finalità previste dallo Statuto:
    - reinvestimento del reddito;
    - accantonamenti destinati a riserve facoltative, approvati dal Consiglio Generale, sentita l'Autorità di Vigilanza, per far fronte ad esigenze di salvaguardia del patrimonio, o di politica degli investimenti della Fondazione, sulla base di principi di sana e prudente gestione, senza che ciò pregiudichi la effettiva tutela degli interessi contemplati dallo statuto;
  - f) erogazioni previste ai sensi dell'art. 15 della legge n. 266/91.
- 2) La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili o di patrimonio agli Associati, agli Amministratori e dipendenti, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e delle indennità e compensi corrisposti ai componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori.

**Articolo 6**  
**ORGANI DELLA FONDAZIONE**

- 1) Sono Organi della Fondazione:
- l'Assemblea dei Soci;
  - il Consiglio Generale;
  - il Consiglio di Amministrazione;
  - il Presidente della Fondazione;
  - il Collegio dei Revisori;
  - il Segretario Generale.

**Articolo 7**  
**REQUISITI DI ONORABILITÀ**

- 1) I componenti gli Organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.
- 2) Le cariche, nell'ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:
- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del c.c.;
  - b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo;
- d) coloro che sono stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) con sentenza che applica la pena, su richiesta delle parti, salvo il caso della estinzione del reato.
- 3) I componenti gli Organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'Organo di appartenenza, ovvero - per quanto attiene al Segretario Generale - del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.
  - 4) L'Organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, deve tempestivamente assumere - comunque non oltre trenta giorni - le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della immagine della Fondazione.
  - 5) Il Consiglio di Amministrazione definisce le modalità e la documentazione necessaria sulla base delle quali l'Organo di appartenenza provvede alla verifica dei suddetti requisiti.

## **Articolo 8**

### **INCOMPATIBILITÀ INTERNA**

- 1) Nessun Membro del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori può far parte di uno degli altri Organi sopra menzionati, eccezion fatta per il Presidente della Fondazione, o di chi ne fa le veci, il quale presiede sia il Consiglio Generale, sia il Consiglio di Amministrazione, ed eventualmente l'Assemblea dei Soci.
- 2) La carica di Segretario Generale è incompatibile con la partecipazione a qualunque altro Organo della Fondazione.
- 3) Nel caso di accettazione di una seconda carica, il nominato decade automaticamente dalla prima.
- 4) I Soci nominati nel Consiglio Generale, nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Revisori rimangono sospesi dall'Assemblea dei Soci per il periodo di durata nella carica. Il periodo di sospensione è peraltro rilevante ai fini della durata nella carica di Socio.

## **Articolo 9**

### **INCOMPATIBILITÀ ESTERNE E CAUSE DI SOSPENSIONE**

- 1) I membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori ed il Segretario Generale non possono ricoprire:
  - a) cariche politico-rappresentative nello Stato ed in Enti Pubblici Territoriali;
  - b) cariche amministrative dirigenziali, di lavoro subordinato o di consulenza continuativa negli Enti di cui alle lett. b) e c) dell'art. 18.
  - c) cariche o ruoli di qualsiasi tipo, anche di lavoro subordinato, in altre Fondazioni di origine bancaria;
  - d) la carica di Direttore Generale o Direttore Centrale nella società conferitaria;

- e) la carica di Amministratore in soggetti destinatari di interventi qualora vi siano con essi rapporti organici e permanenti ad esclusione delle società strumentali controllate dalla Fondazione;
- 2) I membri del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire cariche amministrative nella società bancaria conferitaria qualunque sia la sua partecipazione anche di minoranza.
- 3) I componenti gli Organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:
- a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 7, comma 2, lett. c);
  - b) applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene di cui all'art. 7, comma 2, lett. d), con sentenza non definitiva;
  - c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31.5.65 n. 575, da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 19.3.90, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
- 4) I componenti gli Organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'Organo di appartenenza, ovvero per quanto riguarda il Segretario Generale, del Consiglio di Amministrazione la sussistenza di una delle situazioni sopra individuate.
- 5) L'Organo competente deve tempestivamente assumere, comunque non oltre trenta giorni, le relative decisioni.

#### **Articolo 10** **CONFLITTO D'INTERESSI**

- 1) Si ha conflitto d'interessi quando la deliberazione coinvolge interessi diretti o indiretti, del componente l'Organo competente ad assumere la deliberazione.
- 2) Il conflitto d'interessi comporta l'obbligo di astenersi dalla votazione.
- 3) I componenti gli Organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'Organo di appartenenza, ovvero per quanto riguarda il Segretario Generale, del Consiglio di Amministrazione la sussistenza di una delle situazioni sopra individuate.
- 4) L'Organo competente deve tempestivamente assumere, comunque non oltre trenta giorni, le relative decisioni.

#### **Articolo 11** **DECADENZA E SOSPENSIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE**

- 1) Ciascun Organo Collegiale verifica, su iniziativa del proprio Presidente, la sussistenza dei requisiti necessari, delle eventuali incompatibilità e delle cause di sospensione o di decadenza dei componenti dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori; per quanto riguarda il Segretario Generale la sussistenza dei requisiti è verificata dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) Le cause di incompatibilità, e di conflitto d'interesse non temporaneo, sopravvenute alla costituzione dell'organo di appartenenza si traducono in cause di sospensione. Le cause di sospensione, qualora non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi, si traducono in cause di decadenza.
- 3) Integrano cause di decadenza dei componenti dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Segretario Generale il venir meno dei requisiti di onorabilità o di professionalità richiesti per la

nomina; l'assenza, per tre volte consecutive e senza motivo di legittimo impedimento, alle riunioni dell'organo di appartenenza o, nel caso dei Revisori e del Segretario Generale, anche alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione; l'aver tenuto comportamenti lesivi dell'immagine della Fondazione o, comunque, dannosi per essa; il non aver ottemperato a quanto previsto dall'art. 10, comma 2; l'aver partecipato a deliberazioni dell'organo di appartenenza in conflitto d'interesse; l'aver omesso di comunicare all'organo di appartenenza, o per il Segretario Generale al Consiglio di Amministrazione, l'esistenza di un conflitto d'interesse, oppure di una causa di incompatibilità o di sospensione.

4) La decadenza o la sospensione sono dichiarati dall'organo di appartenenza, o per il Segretario Generale dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione, o di chi ne fa le veci nel caso la decadenza o la sospensione riguardi il Presidente della Fondazione.

5) Il componente dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Generale, del Collegio dei Revisori od il Segretario Generale che sia dichiarato decaduto non potrà più far parte, a nessun titolo, di organi della Fondazione.

## **Articolo 12**

### **INDENNITÀ E COMPENSI**

1) Ai componenti del Consiglio Generale spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dello stesso, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione del gettone di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate dal Consiglio Generale stesso con il parere conforme del Collegio dei Revisori.

2) Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni dei rispettivi Organi, del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese sono determinate dal Consiglio Generale.

Il compenso annuo spettante ai componenti il Collegio dei Revisori viene fissato tenendo conto delle tariffe professionali vigenti.

Al Segretario Generale spetta un compenso, o uno stipendio, stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

3) Ai componenti delle eventuali Commissioni consultive o di studio, il gettone di presenza viene corrisposto solo se deliberato, all'atto della costituzione, dal Consiglio Generale e sentito il Collegio dei Revisori, se le riunioni si svolgono con la partecipazione del Segretario Generale e se viene redatto regolare verbale.

4) Non è consentito il cumulo di più gettoni di presenza nella stessa giornata.

## **Articolo 13**

### **ASSEMBLEA DEI SOCI: I SOCI**

1) L'Assemblea dei Soci costituisce la continuità storica e giuridica della Fondazione con l'Ente originario Cassa di Risparmio di Imola.

2) L'Assemblea è composta da un numero massimo di 100 Soci.

- 3) Sono Soci di diritto, senza facoltà di delega, in ragione e per la durata della carica ricoperta, i Rappresentanti Legali dei seguenti Enti:
- Comune di Imola;
  - Azienda Multiservizi Intercomunale - Consorzio A.M.I. - Imola;
  - Cooperativa Ceramica d'Imola;
  - Sacmi - Cooperativa Meccanici Imola.
- 4) Gli altri Soci sono eletti dalla stessa Assemblea, durano in carica 10 anni e possono essere riconfermati per una sola volta consecutivamente.
- 5) I Soci debbono essere nominati fra persone con piena capacità civile, di indiscussa probità e onorabilità tra le più rappresentative, per almeno 3/5, della società civile del territorio di attività della Fondazione;
- 6) Non possono essere nominati Soci coloro che abbiano liti pendenti con la Fondazione o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite o che abbiano comunque nociuto al suo prestigio.
- 7) La qualità di Socio non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale.
- 8) Ogni Socio, in occasione della prima nomina, deve sottoscrivere la quota associativa di cui all'art. 4, versandone il relativo importo. Detta quota non è ulteriormente dovuta in caso di successiva eventuale conferma, è personale, indivisibile, intrasmissibile ed infruttifera; alla morte del Socio, e negli altri casi di cessazione o di perdita della qualità di Socio, l'importo delle quote va ad incrementare il patrimonio della Fondazione.

#### **Articolo 14**

##### **ASSEMBLEA DEI SOCI: NOMINA DEI SOCI**

- 1) La qualità di socio si acquista con la nomina da parte dell'Assemblea dei soci su proposta sottoscritta da almeno venticinque soci, comunicata al Presidente dell'Assemblea dei Soci mediante lettera raccomandata nel periodo 1 dicembre/15 gennaio di ogni anno.
- 2) Per essere ammessi in qualità di socio occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
- 3) Sono nominati soci coloro che entro il numero dei posti vacanti, riportano in ordine decrescente il maggior numero di voti. Qualora più nominativi riportino un uguale numero di voti e si superi con essi il numero dei posti vacanti, dovrà farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio fra i nominativi medesimi.

#### **Articolo 15**

##### **ASSEMBLEA DEI SOCI: I COMPITI**

- 1) L'Assemblea dei Soci è garante del rispetto degli interessi storici ed originari della Fondazione, ed a tal fine:
- a) delibera le norme che regolano il proprio funzionamento;
  - b) nomina i Soci nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 13, 14;
  - c) designa la metà dei componenti del Consiglio Generale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;
  - d) esprime il proprio parere, non vincolante, sulle modifiche statutarie, sulle decisioni concernenti lo scioglimento della Fondazione ovvero la sua fusione incorporazione in altri Enti e sulla vendita di pacchetti azionari superiori al 10%, sul bilancio, sul piano pluriennale e sul documento programmatico previsionale; i suddetti pareri devono essere rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta, trascorso tale termine si prescinde dal parere;

- e) ha potere di proposta nei confronti del Presidente della Fondazione e del Consiglio Generale;
- f) vigila sulla osservanza del codice etico della Fondazione;

## **Articolo 16**

### **ASSEMBLEA DEI SOCI: RIUNIONI**

- 1) L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati, ad iniziativa del Presidente dell'Assemblea dei Soci, o di chi ne fa le veci, mediante invio, a mezzo di lettera raccomandata o comunicazione telegrafica, per via telematica o a mezzo telefax, al domicilio dei soci, almeno dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione.
- 2) La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purché almeno un'ora dopo.
- 3) L'Assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero di soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo più uno di quelli in carica. Nel computo dei Soci in carica non si tiene conto dei Soci sospesi per altri incarichi negli Organi della Fondazione.
- 4) L'Assemblea deve essere convocata, entro 30 giorni, dal Presidente qualora lo richiedano il Consiglio di Amministrazione o almeno venticinque Soci indicando gli argomenti da trattare.
- 5) Ogni Socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun Socio può essere portatore di una sola delega.

## **Articolo 17**

### **ASSEMBLEA DEI SOCI: PRESIDENZA - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI**

- 1) L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Assemblea stessa il quale dura in carica cinque anni. In mancanza del Presidente dell'Assemblea dei Soci, la stessa è presieduta dal Socio in carica più anziano di età.
- 2) Il Presidente dell'Assemblea dei Soci è eletto dalla stessa fra i soci in carica e potrà essere, o essere nominato, anche Presidente della Fondazione; in quest'ultima ipotesi, non ha diritto di voto in assemblea.
- 3) Salvi i casi in cui siano previste maggioranze qualificate, l'Assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.
- 4) Per le votazioni si procede in forma palese. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata. Le votazioni relative alle designazioni del Consiglio Generale, nonché quelle comunque riguardanti persone, si effettuano sempre con scheda segreta.
- 5) I Soci in carica possono inoltrare al Presidente dell'Assemblea dei Soci proposte per la designazione dei componenti il Consiglio Generale. Le stesse dovranno pervenire almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione assembleare contenente all'ordine del giorno la designazione dei componenti il Consiglio Generale e, se sottoscritte da almeno 25 Soci in carica, dovranno essere poste in votazione nell'Assemblea stessa.
- 6) Per la designazione dei componenti il Consiglio Generale, nel caso si raggiunga la parità di voti tra candidati che abbiano conseguito la maggioranza stabilita dallo statuto, e si superi

con ciò il numero delle persone da eleggere, si procede ad ulteriori votazioni per ballottaggio a maggioranza dei votanti.

7) Alle riunioni dell'Assemblea interviene il Segretario Generale della Fondazione o, in sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce a termini di statuto, con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell'Assemblea dei Soci.

## **Articolo 18**

### **CONSIGLIO GENERALE**

1) Il Consiglio Generale è composto da numero 20 consiglieri:

a) numero 10 consiglieri designati dall'Assemblea dei Soci;

b) numero 5 Consiglieri designati dai seguenti enti territoriali del comprensorio di Imola:

- 1 dal Comune di Imola scelto tra persone che abbiano un'adeguata competenza ed esperienza nel settore della Sanità Pubblica in accordo con l'ASL di Imola;

- 1 dalla Provincia di Bologna scelto tra persone che abbiano un'adeguata competenza ed esperienza nel settore della Pubblica Istruzione d'intesa con i Dirigenti Scolastici di tutti gli Istituti di Scuola Media Superiore del Circondario di Imola;

- 1 dall'Assemblea dei Sindaci del Circondario di Imola, costituito con delibera n. 65 del 21.03.1995 del Consiglio Provinciale di Bologna e composto dai Comuni di Borgo Tossignano Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano, scelto tra persone che abbiano un'adeguata competenza ed esperienza nel settore del volontariato in accordo con la Caritas Diocesana di Imola;

- 2 dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna scelti tra qualificati esponenti di imprese imolesi, sentite le Associazioni di Categoria del Circondario di Imola;

c) numero 5 Consiglieri designati, uno ciascuno, dai seguenti enti e organizzazioni rappresentativi della società culturale, civile, religiosa ed economica:

- Diocesi di Imola, scelto fra persone che abbiano un'adeguata competenza ed esperienza nel settore dell'assistenza alle categorie sociali più deboli;

- Università di Bologna scelto d'intesa con le Facoltà che abbiano istituito nel territorio imolese dei Corsi Universitari decentrati;

- Associazione Culturale "Giuseppe Scarabelli" di Imola, scelto fra persone che abbiano una adeguata competenza ed esperienza nel settore della conservazione e valorizzazione dei beni culturali con preminente attenzione alle pubblicazioni editoriali;

- Associazione Liberi Professionisti "G. Codronchi Argeli" di Imola, scelto fra persone che abbiano un'adeguata competenza ed esperienza nel campo delle libere professioni, in accordo con l'"Osservatorio Professionale Imolese";

- Centro Studi "L.Einaudi" di Imola scelto tra persone che abbiano un'adeguata competenza ed esperienza nel campo delle ricerche storiche, economiche, sociologiche ed ambientali del territorio.

2) I componenti il Consiglio Generale devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori funzionali di attività della Fondazione, devono aver maturato esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver espletato funzioni direttive o di

amministrazione presso Enti pubblici o privati. I componenti di cui alle lettere b) e c) devono essere residenti nel territorio di prevalente attività della Fondazione e sono scelti nell'ambito di una terna paritaria, proposta dai designanti, dal Consiglio Generale in carica.

3) I componenti il Consiglio Generale non rappresentano né rispondono ai soggetti che li hanno designati, né da questi possono essere indirizzati o revocati.

4) I componenti il Consiglio Generale durano in carica 5 anni dalla data di insediamento dell'Organo e possono essere confermati, consecutivamente, soltanto per un altro mandato.

5) Alla scadenza del mandato il Consiglio Generale resta in carica fino all'insediamento del successivo.

6) I soggetti cui spetta la designazione dei componenti il Consiglio Generale, ed il Consiglio Generale stesso per le nomine di propria competenza, devono attenersi ai seguenti criteri:

- i componenti devono essere scelti fra persone fisiche residenti nei territori dove opera prevalentemente la Fondazione con criteri diretti a favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di intervento della Fondazione;
- i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 7, i requisiti di professionalità di cui al 2° comma del presente articolo e non trovarsi nelle situazioni indicate agli articoli 8 e 9 del presente Statuto.

7) Il Presidente della Fondazione, almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio Generale, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione al Presidente dell'Assemblea dei Soci ed agli Enti cui compete la designazione richiedendo l'indicazione dei nominativi di loro spettanza;

8) Tali designazioni devono essere fatte pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato ai fini della verifica del possesso dei requisiti.

9) Il Consiglio Generale, in piena autonomia, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla designazione, corredata dei documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti, provvede alla nomina, previa verifica dell'esistenza dei requisiti stessi.

10) Successivamente alla nomina, il Presidente della Fondazione ne dà comunicazione al Presidente dell'Assemblea dei Soci, ai soggetti designanti ed agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro 10 giorni.

11) Qualora al momento fissato per la prima riunione, il Consiglio Generale risulti incompleto, il Presidente della Fondazione aggiorna la riunione di giorni 30 provvedendo ad invitare il Prefetto della Provincia di Bologna a designare i membri mancanti, tenendo conto dei criteri risultanti dalle caratteristiche dei soggetti che avrebbero dovuto fare le designazioni.

## **Articolo 19**

### **ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE**

1) Sono di competenza del Consiglio Generale le decisioni concernenti:

- a - la modificazione dello Statuto;
- b - l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni, sentito il Consiglio di Amministrazione;
- c - la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la determinazione, nonché le modalità di erogazione, dei relativi compensi e rimborsi spese;

- d - la nomina e la revoca del Presidente, dei due membri effettivi e dei due membri supplenti del Collegio dei Revisori, la determinazione, nonché le modalità di erogazione, dei relativi compensi e rimborsi spese;
- e - l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori;
- f - l'eventuale nomina di commissioni consultive o di studio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità;
- g - l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione acquisito il parere non vincolante della Assemblea dei Soci;
- h - la determinazione, sentito il Consiglio di Amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
- i - l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno, acquisito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;
- l - la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- m - l'eventuale istituzione di imprese strumentali sentito il Consiglio di Amministrazione;
- n - l'approvazione delle operazioni di scioglimento, trasformazione e fusione della Fondazione;
- o - l'eventuale accollo da parte della Fondazione, delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli Organi della Fondazione;
- p - la determinazione dell'importo del gettone di presenza spettante ai componenti del Consiglio Generale stesso con il parere conforme del Collegio dei Revisori.

## **Articolo 20**

### **FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE**

- 1) Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione. Esso si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori, indicando gli argomenti da trattare. Se entro 30 giorni il Presidente della Fondazione non vi ha provveduto, viene convocato dal Presidente del Collegio dei Revisori.
- 2) Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di lettera raccomandata, almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata mediante comunicazione telegrafica, telematica o a mezzo telefax, senza il rispetto del predetto termine.
- 3) Alle riunioni del Consiglio Generale possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori. Partecipa inoltre il Segretario Generale o, in caso di sua mancanza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente della Fondazione.

- 4) Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.
- 5) Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente della Fondazione e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica, di età.
- 6) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti, salvo quelle relative alla trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione, alla modifica dello Statuto, all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto.
- 7) Il Presidente della Fondazione, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, o in caso di assenza anche di quest'ultimo il componente il Consiglio di Amministrazione chiamato a presiedere il Consiglio Generale ai sensi del comma 5, non ha diritto di voto e non viene calcolato per il computo dei votanti. In caso di parità la proposta si intende non approvata.
- 8) Le votazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto.

## **Articolo 21**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, nominati tutti dal Consiglio Generale. Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione sono eletti, tra i propri componenti, dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) Gli amministratori devono essere scelti fra persone dotate di una comprovata esperienza almeno triennale nella gestione amministrativa o aziendale di società di capitale ovvero di enti che svolgano attività rientranti fra quelle comprese nell'art. 2 comprovata attraverso la produzione di curricula professionali e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per i componenti di tutti gli altri Organi della Fondazione.
- 3) La durata del mandato degli amministratori è di cinque anni dalla data di insediamento dell'Organo. Gli amministratori possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.
- 4) Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'insediamento del successivo.
- 5) Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente della Fondazione convoca tempestivamente il Consiglio Generale per la ricostituzione dell'Organo di amministrazione.
- 6) Il mandato degli amministratori nominati in sostituzione scade con quello del Consiglio di Amministrazione.
- 7) Qualora, per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si considera dimissionario e rimane in carica per l'ordinaria gestione, fino al rinnovo da parte del Consiglio Generale.
- 8) Ai componenti il Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di cui all'art. 2392 del Codice Civile.

## **Articolo 22**

### **ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 1) Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro Organo dalla legge o dal presente Statuto e sentiti i pareri dell'Assemblea dei Soci quando previsti.
- 2) In particolare sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
  - a - la gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione pluriennale definita dal Consiglio Generale;
  - b - la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
  - c - la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;
  - d - la definizione delle norme relative all'Organico ed al trattamento del personale;
  - e - l'assunzione del personale dipendente e la gestione dei rapporti lavoro;
  - f - la nomina del Segretario Generale della Fondazione e la definizione del suo compenso o stipendio, sentito il Consiglio Generale, e la verifica della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione, entro trenta giorni, dei provvedimenti conseguenti;
  - g - la verifica per i componenti il Consiglio di Amministrazione della sussistenza dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l'adozione entro trenta giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza;
  - h - la nomina di Commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione;
  - i - le nomine e le designazioni di amministratori e sindaci di competenza della Fondazione.
  - l - l'eventuale accollo da parte della Fondazione, delle sanzioni amministrative e tributarie a carico dei dipendenti della Fondazione.
- 3) Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta nei confronti del Consiglio Generale in tutte le materie attinenti al funzionamento e all'attività della Fondazione e in particolare relativamente:
  - alle modifiche statutarie;
  - alla approvazione e modifica dei regolamenti interni;
  - alle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
  - alla istituzione di imprese strumentali;
  - ai programmi di intervento della Fondazione.
- 4) Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega.
- 5) I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'assolvimento del mandato.
- 6) Il Consiglio di Amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al Presidente dell'Assemblea dei Soci gli atti ed i documenti sui quali essa esprime pareri ai sensi dell'art. 15 lettera d), del presente Statuto.

## **Articolo 23**

### **FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente della Fondazione e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano. Si intende componente più anziano del

Consiglio di Amministrazione colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio; nell'eventualità di nomina contemporanea il più anziano di età.

2) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto almeno 1/3 dei suoi membri o su richiesta del Collegio dei Revisori.

3) Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata, almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei suoi componenti e del Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica, telematica o a mezzo telefax, senza rispetto del predetto termine.

4) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto ed almeno un componente effettivo del Collegio dei Revisori.

5) Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente della Fondazione e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano.

6) Alle riunioni partecipano i componenti effettivi il Collegio dei Revisori ed il Segretario Generale o in caso di sua assenza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente della Fondazione.

7) Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

8) Sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone.

## **Articolo 24**

### **PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE**

1) Il Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione e la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio.

2) Il Presidente della Fondazione:

- convoca e presiede il Consiglio Generale, senza diritto di voto, ed il Consiglio di Amministrazione;
- assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, sentito il Segretario Generale, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione;
- svolge attività di impulso e coordinamento dell'attività nelle materie di competenza del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, vigila sulla esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento della Fondazione;
- può essere nominato Presidente dell'Assemblea dei Soci ed, in questo caso, ha il compito di convocarla e presiederla senza diritto di voto.

3) In caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente della Fondazione e, nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

4) Il Presidente della Fondazione può delegare, di volta in volta e per singoli atti, la rappresentanza della Fondazione a singoli componenti il Consiglio di Amministrazione, o al Segretario Generale, ovvero a singoli dipendenti.

5) Con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione può altresì delegare la rappresentanza della Fondazione, in via continuativa e/o per categorie di atti, a singoli componenti l'organo stesso, a singoli dipendenti o eccezionalmente a terzi.

## **Articolo 25**

### **COLLEGIO DEI REVISORI**

- 1) Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente e da due membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Generale iscritti nel Registro dei Revisori contabili e residenti in Italia.
- 2) I componenti il Collegio dei Revisori restano in carica cinque anni dall'insediamento dell'Organo e possono essere confermati una sola volta consecutivamente.
- 3) Alla scadenza del mandato il Collegio dei Revisori resta in carica fino all'entrata in carica del successivo.
- 4) Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Revisori, subentrano i supplenti in ordine di età.
- 5) I nuovi Revisori restano in carica sino alla successiva riunione del Consiglio Generale, il quale deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell'organo.
- 6) In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva riunione del Consiglio Generale, dal Revisore più anziano.
- 7) Il mandato dei Revisori nominati in sostituzione scade con quello del Collegio dei Revisori.
- 8) Il Collegio dei Revisori opera con le attribuzioni e le modalità stabilite dagli art. 2403-2407 del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché dal Decreto Legislativo n. 153/99.

## **Articolo 26**

### **SEGRETARIO GENERALE**

- 1) Il Segretario Generale è a capo degli uffici e del personale della Fondazione e può anche essere un dipendente della Fondazione stessa.
- 2) In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni il Vice Segretario Generale, ove nominato, o il dipendente o altra persona all'uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.
- 3) Partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e delle commissioni consultive o di studio, con funzioni consultive e propositive.
- 4) Provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli Organi della Fondazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi.
- 5) Compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente della Fondazione.
- 6) Il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale, nominati, o assunti, dal Consiglio di Amministrazione, devono essere scelti tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza almeno per un triennio nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate e ad essi si applicano i requisiti di onorabilità e le incompatibilità interne ed esterne previste per i membri degli altri Organi della Fondazione.

7) Attesta la conformità agli originali delle copie e degli estratti dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni consultive o di studio.

### **Articolo 27**

#### **LIBRI E SCRITTURE CONTABILI**

- 1) La Fondazione tiene i libri delle adunanze dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori. I libri suddetti, ad esclusione di quello relativo al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Segretario Generale.
- 2) La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in conformità alla propria natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.
- 3) Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali, verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

### **Articolo 28**

#### **BILANCIO E DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE**

- 1) L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
- 2) Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio Generale approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Generale.
- 3) Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione predispose il bilancio e la relazione di gestione e li sottopone al Consiglio Generale che li approva entro il 31 maggio, acquisito il parere non vincolante, dell'Assemblea dei Soci, e lo trasmette entro 15 giorni all'Autorità di Vigilanza, salvo difformi disposizioni dell'Autorità competente.
- 4) Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
- 5) Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio. A tal fine la Fondazione si attiene al regolamento emanato dall'Autorità di vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del d.lgs. 17 maggio 1999 n. 153.
- 6) Il bilancio e la relazione sulla gestione sono resi pubblici nelle forme stabilite dalla Legge e dall'Autorità di Vigilanza.

### **Articolo 29**

#### **SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

- 1) La Fondazione ha durata illimitata.

2) La Fondazione, con deliberazione unanime del Consiglio Generale acquisito il parere dell'Assemblea dei Soci, previa autorizzazione dell'Organo di Vigilanza, oltre a procedere alla liquidazione nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, può trasformarsi in un altro ente o fondersi con altri enti che perseguano esclusivamente fini di utilità sociale al fine di conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

3) In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori di operatività della Fondazione posta in liquidazione, in conformità agli scopi statutari.

### **Articolo 30**

#### **NORME TRANSITORIE**

1) Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.

2) Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori continuano ad applicarsi le norme previste dalle precedenti disposizioni statutarie fino all'insediamento dei nuovi Organi ad eccezione dell'incompatibilità prevista dall'art.4, comma 3 del D.Lgs. 153/99 e dall'art. 9 del presente statuto.

3) Contestualmente alla comunicazione dell'approvazione del presente Statuto l'attuale Consiglio di Amministrazione provvede agli adempimenti relativi alla costituzione del Consiglio Generale; a tal fine il Presidente della Fondazione in carica provvede ad interessare, con lettera raccomandata R.R., i soggetti cui compete la designazione, entro 30 giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'Autorità di Vigilanza, con procedura e termini analoghi a quelli di cui all'Art. 18.

4) Il Consiglio di Amministrazione, per quanto concerne i requisiti di professionalità dei componenti il primo Consiglio Generale, si atterrà ai criteri indicati all'art. 18.

5) Completato il procedimento di nomina del Consiglio Generale, il Presidente della Fondazione in carica convoca senza indugio la riunione per l'insediamento del nuovo organo.

6) Le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 del presente Statuto dovranno essere integrate e completate dall'emanando Regolamento dell'Autorità di Vigilanza.

7) I componenti dell'Assemblea dei soci, persone fisiche di designazione di Amministrazioni locali (N. 8) ed Enti ed Istituzioni (N. 20) in carica alla data di approvazione, da parte dell'Autorità di Vigilanza, delle nuove disposizioni statutarie, conservano le qualità di Socio per il periodo previsto dalla normativa vigente al momento della nomina, non saranno però computati nel numero di 100 Soci previsto dal presente Statuto e le suddette Amministrazioni, Enti ed Istituzioni non potranno più rinnovare le designazioni.

8) I componenti dell'Assemblea dei Soci, persone fisiche di nomina assembleare, in carica alla data di approvazione, da parte dell'Autorità di Vigilanza, delle nuove disposizioni statutarie, conservano la qualità di Socio per il periodo previsto dalla normativa vigente al momento della nomina.

9) Nell'elenco allegato vengono evidenziati i Soci che, come previsto dai punti 7) e 8) che precedono, fanno parte dell'Assemblea dei Soci al momento dell'approvazione del presente Statuto.

10) Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto, rimangono nelle rispettive cariche, fino all'entrata in

funzione dei nuovi Organi che li sostituiranno, con competenza per l'ordinaria amministrazione, ivi compreso il completamento di tutte le decisioni assunte in precedenza.